

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-61 del 08/01/2019
Oggetto	Procedimento MO14A0059 (ex 7364/S). Rilascio di variante sostanziale di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo ad uso igienico ed assimilati (antincendio, lavaggio automezzi e irrigazione area verde) in comune di San Cesario sul Panaro. Ditta IDROELETTRICA spa
Proposta	n. PDET-AMB-2019-50 del 07/01/2019
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno otto GENNAIO 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: REGOLAMENTO REGIONALE n. 41/2001 - art. 31 comma 1.

Procedimento MO14A0059 (ex 7364/S)

Ditta IDROELETTRICA spa

Rilascio di variante sostanziale di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, (consistente nell'aumento del volume annualmente derivabile e nel cambio di destinazione d'uso della risorsa) in comune di San Cesario sul Panaro (MO), con prelievo ad uso igienico ed assimilati (antincendio, lavaggio automezzi aziendali e irrigazione area verde).

visti:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s. m. e i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, "Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L. R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L. R. 13/2015;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 84/2017 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena" con cui sono state conferite alla sottoscritta Responsabile della

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni e spese di istruttoria per le derivazioni di acqua pubblica n. 65 del 2/2/2015;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia - Romagna n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001";
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1781/2015, n. 2067/2015, n. 1195/2016 e n. 2254/2016;
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

preso atto che:

- con istanza in data 12/01/2016, registrata presso il Servizio Tecnico di Bacino degli Affluenti del Po – sede di Modena con protocollo n. PG/2016/9310 in pari data, il sig. Alberghini Giancarlo in qualità di rappresentante legale della ditta IDROELETTRICA spa con sede legale a San Cesario sul Panaro (MO) in via Bellini n. 2, ha chiesto una variante sostanziale alla concessione in essere, consistente nell'aumento del volume annualmente derivabile sino ad un quantitativo massimo pari a 1.424 m³ e nel cambio d'uso della risorsa idrica prelevabile dal pozzo in esercizio;
- il nuovo quantitativo in aumento rispetto al volume attualmente concesso (1.100 m³) avrà la seguente destinazione d'uso: impianto antincendio, lavaggio automezzi aziendali e irrigazione area verde;
- le caratteristiche della richiesta e l'entità del prelievo indicato nella domanda, hanno ricondotto l'iter istruttorio da espletare alla procedura di cui all'art. 31 comma 3 del R.R. n. 41/2001 (variante sostanziale della concessione in essere);

verificata la documentazione agli atti e rilevato che:

- la domanda di variante sostanziale di concessione è corredata della documentazione prevista dall'art. 6, comma 3 del Regolamento regionale n. 41/2001, costituita da una relazione idrogeologica e con relativi allegati, a firma del dott. geol. Pier Luigi Dallari;
- la ditta IDROELETTRICA spa è attualmente titolare di una concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, rilasciata con determinazione atto n. 10713 del 28/08/2015, avente le seguenti caratteristiche:
 - validità della concessione in essere: 31/12/2024;
 - n. 1 pozzo in esercizio;

- portata istantanea nominale massima **2,5 l/s**;
- volume attualmente derivabile = **1.100 m³/anno**;
- uso irrigazione area verde aziendale;

- il prelievo ricade nel corpo idrico non a rischio denominato “Pianura alluvionale - confinato inferiore” – Codice: 0410ER-DQ2-CCS – con stato quantitativo “**buono**”;
- la derivazione non è ubicata all’interno di un parco o di un’area protetta e non rientra nel campo di applicazione della DGR 39.07.2007, n. 1191 (linee guida SIC, ZPS, RN2000);
- con criticità tendenziale “**bassa**” ed impatto “**lieve**”, la valutazione ex-ante dell’impatto del prelievo (effettuata secondo la Direttiva Derivazioni, approvata dall’Autorità di Bacino del fiume Po) ricade nei casi di “**ATTRAZIONE**” (in cui la derivazione è compatibile, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali, che regolano la materia);

preso atto che sono stati acquisiti i seguenti pareri istruttori, come richiesto nell’art. 12 del Regolamento regionale n. 41/2001:

- Provincia di Modena – Pianificazione Urbanistica Territoriale e Cartografica, registrato al protocollo della scrivente Struttura con n. PGMO/2016/22373 in data 01/12/2018, che ha espresso parere favorevole, con l’obbligo di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua emunta;
- Autorità di Bacino del Fiume Po, registrato al protocollo della scrivente Struttura con n. PGMO/2016/21821 in data 24/11/2016, che ha espresso parere positivo, fatta salva la verifica della congruità del volume annuo richiesto con il reale fabbisogno dell’attività del richiedente e della fattibilità di azioni di risparmio della risorsa idrica;

considerato che:

- a seguito di specifica richiesta di A.R.P.A.E., la Direzione Generale Cura Territorio e Ambiente della Regione Emilia-Romagna, con nota n. PG.2016.0788494 in data 27/12/2016, ha informato questa Agenzia che la Regione Emilia-Romagna condivide i contenuti e le modalità applicative della “Direttiva Derivazioni” approvate dalla Autorità di Bacino del fiume Po;
- l’Unità Gestione Demanio Idrico di questa S.A.C., a seguito delle verifiche svolte applicando i criteri e la metodologia contenuti nella citata Direttiva Derivazioni, ha verificato che l’utenza richiesta risulta compatibile con l’equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare di concessione

accertata la compatibilità dell’utenza con le disposizioni contenute nei Piani di Gestione Distrettuali, ai sensi delle D.G.R. n. 1781/2015 e n. 2067/2015, nonché rispetto alle deliberazioni del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino n. 7/2015 e n. 8/2015;

verificato che:

- nel procedimento istruttorio di variante sostanziale non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del Regolamento regionale n. 41/2001;

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa derivabile, anche con l'aumento volumetrico previsto rientra nella tipologia d'uso "igienico ed assimilati";

verificato, inoltre che:

- sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 359 del 30/11/2016 è stato pubblicato l'estratto della domanda di variante sostanziale di concessione e nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;

- il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 153 della L. R. n. 3/99, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di variante sostanziale di concessione in oggetto;

dato atto che :

- il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S. A. C.) ARPAE di Modena;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Via Po n. 5;

- il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Via Giardini, 472 a Modena;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

per quanto precede:

la Dirigente determina

a) di autorizzare, ai sensi del disposto dell'art. 31 del Regolamento Regionale n. 41/2001 e fatti salvi i diritti dei terzi e quanto disposto dalle norme urbanistiche ed edilizie del Comune interessato, la ditta **IDROELETTRICA spa** con sede legale a San Cesario sul Panaro (MO) in via Bellini n. 2 – C.F./ P.Iva 01021580368 all'aumento del volume idrico complessivo di derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo da destinare ad uso igienico ed assimilati (antincendio, lavaggio automezzi aziendali e irrigazione area verde), con una portata complessiva massima pari a l/s 2,50 ed un quantitativo di prelievo non superiore a m³/anno 1.424 – rif. procedimento MO14A0059 (ex 7364/S), con modifica parziale degli articoli n. 1, n. 3, n. 6 e n. 8 del vigente disciplinare di concessione, come sotto riportato;

b) di disporre la modifica del vigente disciplinare di concessione (determinazione dirigenziale atto n. 10713 del 28/08/2015), sostituendo gli articoli n. 1, n. 3, n. 6 e n. 8 nel modo seguente:

ART. 1 – QUANTITATIVO DI PRELIEVO DELL'ACQUA

Quantità di acqua derivabile:

- portata istantanea complessiva massima = **2,5 l/s**;
- quantitativo massimo del prelievo **1.424 m³/anno**;

ART. 2 – DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua può essere utilizzata per uso igienico ed assimilati (antincendio, lavaggio automezzi aziendali e irrigazione area verde).

ART. 6 – CANONE DI CONCESSIONE

6.1 Il canone dovuto alla Regione Emilia Romagna per l'anno 2019 ammonta a € **164,72** ed è da versare prima del ritiro del presente provvedimento.

6.2 Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dal primo gennaio, **il concessionario ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015** è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

6.3 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia – Romagna **entro il 31 marzo** dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.4 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

6.5 Il mancato pagamento di due annualità del canone di concessione è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. 41/2001).

6.6 Sono dovuti i canoni per le annualità pregresse, qualora non ancora versati.

ART. 8 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 Dispositivo di misurazione. Per la verifica ed il contenimento dei quantitativi di acqua derivata, il concessionario, a sua cura e spese, dovrà provvedere all'installazione su ciascun manufatto, ed alla manutenzione in regolare stato di funzionamento di idoneo dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, che dovranno essere comunicati, entro il 31 gennaio di ogni anno, alle seguenti Amministrazioni:

1. ARPAE - S.A.C. di Modena - Via P. Giardini n. 472 (lato via Cagliostro scala L) - 41124 Modena;
2. REGIONE EMILIA ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici - via della Fiera n. 8 - 40127 Bologna;
3. AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO - Strada Garibaldi n. 75 - 43121 Parma.

Il concessionario, inoltre, ai sensi della DGR n. 2254 del 21/12/2016, è tenuto a:

- comunicare all'Unità gestione Demanio Idrico di questa S.A.C. la tipologia del dispositivo di misura;
- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- rendere gli strumenti di misura accettabili al controllo o, comunque consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;

- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questa Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino;

Il mancato rispetto all'obbligo di installazione di idoneo strumento di misura è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1 lettera c) dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001.

8.2 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

8.3 Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

8.4 Stato delle opere

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla L.R. n. 7/1983, di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

8.5 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

8.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001) - Ciascun singolo pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questo Servizio la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo e alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Il Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora:

a) la destinazione d'uso dei pozzi venga modificata da extradomestico a domestico, a condizione che la perforazione sia monofalda e limitatamente ai pozzi di profondità non superiore ai 20 metri, fatta salva una diversa specifica disciplina stabilita da direttiva regionale per aree con particolari caratteristiche di ricarica, di salvaguardia o soggette a subsidenza;

b) qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua nonché la chiusura dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio competente.

8.7 Sub-concessione

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

c) di mantenere immutate le condizioni e gli obblighi vigenti, riportati nel disciplinare già sottoscritto dalla ditta IDROELETTRICA spa, parte integrante e sostanziale del provvedimento di concessione sopra richiamato - atto n. 10713 del 28/08/2015 (titolo con scadenza al 31/12/2024);

d) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si procederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;

e) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpa;

f) di dare atto che il presente provvedimento di variante sostanziale di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86, n. 131 risulta inferiore ad euro 200,00;

g) di dare conto che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questa Struttura Autorizzazioni e Concessioni e ne sarà consegnata al concessionario una copia, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

h) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione;

i) di rendere noto agli interessati che il responsabile del procedimento è la dottoressa Barbara Villani e avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, si potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.Lgs. 2/7/2010 n. 104 art. 133 c. 1 b), ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI e
CONCESSIONI ARPAE DI MODENA

Dott.ssa Barbara Villani
originale firmato digitalmente

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.